

STATUTO DELLA SOCIETA' "LUCCA HOLDING S.P.A."

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata "LUCCA HOLDING S.p.A." (siglabile LH) a Socio Unico, partecipata totalmente dal Comune di Lucca.

Articolo 2 (Sede)

La società ha sede legale in Lucca e potrà istituire altre sedi secondarie, direzioni locali, filiali, succursali, agenzie, depositi, uffici, magazzini e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle norme in materia.

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto il trasferimento della sede sociale all'estero sono adottati previa delibera di Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 3 (Durata)

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile. La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 (Oggetto)

LH è strumento organizzativo del Comune di Lucca mediante il quale

questo, in conformità alla normativa vigente partecipa nelle società rispondenti ai vari modelli in esso previsti, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.

La società ha per oggetto l'esercizio, per esclusivo conto del Comune di Lucca, delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione e gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento; in particolare, la società persegue lo scopo di:

- assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Lucca;

- esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo;

tra cui a titolo esemplificativo il coordinamento relativo a gestione contabile, fiscale, del personale, paghe e contributi, servizi informatici e telematici, servizi di gestione del parco automezzi, detenzione di partecipazioni e valori per conto di

terzi;

La società potrà assumere - intervenendo anche alla costituzione -, detenere e gestire partecipazioni in società di capitali, pure consortili, anche di controllo e totalitarie, operanti o meno secondo il modello dell'in house providing, anche insieme ad altri soggetti pubblici o privati, costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale, strumentali o comunque di interesse per il Comune di Lucca e che rispondono ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

La Società potrà altresì compiere operazioni ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:

- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;

- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;

- gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale all'attività di gruppo;

- gestione di servizi amministrativi, informatici e di elaborazione dati;

- formazione ed addestramento di personale;
- assistenza nell'ambito dell'applicazione del D.lgs. n. 50/16 e in generale della disciplina su appalti e contratti pubblici;
- concedere finanziamenti alle società controllate o collegate così individuate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

A carattere residuale e senza che sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, essa potrà poi svolgere l'attività finanziaria in genere, non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, in favore delle società controllate come definite dall'art. 2359 c.c. e del Comune di Lucca; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari anche concedendo ipoteche su immobili propri.

La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La società potrà inoltre ricevere dal socio versamenti, fruttiferi

o infruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Qualora la legge lo consenta la società potrà inoltre emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che ne determina limiti e modalità.

Nell'esercizio delle proprie attività la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi a principi generali di imparzialità, buon andamento e trasparenza.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 5 (Capitale)

Il capitale sociale è stabilito in Euro 40.505.467,00 (quarantamilionicinquecentocinquemilaquattrocentosessantasette virgola zero zero). Il capitale sociale è detenuto interamente dal Comune di Lucca.

Articolo 6 (Azioni)

Le azioni sono di valore nominale di euro uno cadauna. Le azioni sono indivisibili, ogni azione dà diritto ad un voto.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione al socio di determinate attività speciali o di partecipazioni possedute in altre società; il tutto però nei

limiti previsti dalla legge.

Articolo 7 (Controllo Analogo)

LH è società del Comune di Lucca che, quale Socio Unico, esercita su di essa un controllo analogo a quello che le Pubbliche Amministrazioni svolgono sulle proprie articolazioni interne. Il controllo analogo è declinato nell'apposito "Regolamento di controllo analogo", approvato dal Consiglio Comunale. La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane in ogni caso impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione per garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività, anche al fine di attuare un'azione amministrativa coordinata e unitaria del "Gruppo".

Il controllo "analogo" si realizza a livello funzionale, gestionale e finanziario ed è esercitato da parte del socio tramite le disposizioni contenute nel presente statuto e tenendo anche conto del "Regolamento di controllo analogo" che consentono il governo della società da parte del socio. In particolare, esso si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).

In particolare la società:

a) adegua di volta in volta la propria struttura organizzativa e

gestionale alle esigenze dell'attività svolta per conto del Comune di Lucca;

b) sottopone la propria attività, nel corso del suo svolgimento, al controllo del Comune di Lucca, attenendosi alle indicazioni formalizzate dalla Giunta comunale, dal Dirigente competente o dal Consiglio Comunale quando richiesto.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte del Comune di Lucca.

Articolo 8 (Programmazione e controllo sulle società controllate da LH - Nomina degli organi delle società partecipate)

Nel rispetto del "Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding SpA" la società opera in costante raccordo con il Comune di Lucca; da parte della holding, l'autonomo esercizio delle proprie funzioni di programmazione e controllo delle società controllate si esplica attraverso le seguenti forme e modalità:

Controllo da parte di LH sulle società controllate

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal Codice Civile, dal presente statuto e da quello delle società controllate;

b) attraverso la nomina, per quanto di competenza, dei componenti dell'Organo amministrativo e di controllo delle controllate, previa designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca nei termini indicati all'art. 15;

c) attraverso l'applicazione del "Regolamento di gruppo" da parte degli Organi amministrativi delle controllate, quale strumento integrativo di governo societario nei termini declinati nel T.U.S.P.P., o da altre disposizioni applicabili in materia, per favorire il migliore raccordo con il Comune di Lucca, azionista unico indiretto;

d) mediante l'esercizio dei poteri-doveri prescritti dal T.U.S.P.P, o da altre disposizioni applicabili in materia, e quando ne sussistono i presupposti mediante l'esercizio delle prerogative di direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss. del codice civile.

Controllo da parte di LH sulle società operanti secondo modalità in house providing.

Nell'ambito dell'attività di programmazione, amministrazione e controllo sulle società operanti in regime di in house providing, la società esercita su di esse, l'attività di direzione e coordinamento, con particolare riguardo all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e alla coerenza, rispetto agli indirizzi impartiti dallo stesso Comune di Lucca, delle principali decisioni gestionali; tale attività si esplica mediante l'utilizzazione di tutti gli strumenti elencati al precedente capoverso.

Resta comunque riservato all'Ente affidante il controllo analogo

sulla esecuzione e rendicontazione di attività disciplinate da contratto o convenzione, riguardanti servizi di interesse generale o servizi strumentali direttamente affidati.

Le modalità di "controllo analogo" implementate dall'Amministrazione aggiudicatrice, anche con il concorso della holding, assicurano che il Socio unico riceva adeguata informazione per lo svolgimento dei controlli sulla gestione e amministrazione delle società in house in conformità alla normativa vigente.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA' - ASSEMBLEE

Articolo 9 (Composizione delle Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 10 (Convocazione)

Le assemblee sono convocate dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di norma presso la sede legale o presso la sede del Comune di Lucca, o comunque nel territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni, qualora particolari esigenze sociali di consolidamento o relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.

L'Assemblea, oltre ai casi previsti per legge, è indetta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta sia reputato opportuno e in ogni caso su richiesta del Socio Unico.

Le assemblee sono convocate rispettando le formalità previste dal Codice Civile e in ogni caso la convocazione può essere fatta mediante avviso comunicato al Socio Unico con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea (telefax, posta elettronica o altro).

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora, oltre al Socio Unico, vi assistano la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di

precedente convocazione.

Articolo 11 (Competenza dell'Assemblea)

Le decisioni assunte dall'Assemblea, che impattano sul bilancio comunale o comunque quando previsto dalla normativa vigente per gli Enti Locali, saranno adottate previa assunzione di un provvedimento in tal senso da parte degli organi deliberativi e/o Uffici del Socio Unico Comune di Lucca, secondo le rispettive competenze in materia.

All'Assemblea sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione straordinaria della società ed in ogni caso, le delibere relative a:

- a) costituzione di nuove società;
- b) acquisto e cessione di quote delle società partecipate;
- c) autorizzazione alle modifiche degli statuti di società partecipate;
- d) autorizzazione al rappresentante della società nelle assemblee delle società partecipate per deliberare acquisto o cessione delle quote di partecipazione delle stesse in altre società;
- e) cessione di beni che siano stati conferiti dal Comune di Lucca.

Sulle delibere sopra indicate, ed in quelle relative alla variazione dello Statuto, il rappresentante del Comune di Lucca è tenuto ad uniformarsi agli indirizzi contenuti nei provvedimenti

adottati dai suoi competenti organi. Le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società, la trasformazione della società, la revoca dello stato di liquidazione come il trasferimento della sede sociale all'estero, sono adottati dall'Assemblea previa delibera di Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 12 (Intervento in Assemblea)

Il socio unico Comune di Lucca è rappresentato dal Sindaco pro-tempore o da altro componente della Giunta Municipale da lui delegato.

Articolo 13 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza o impedimento il Presidente viene scelto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Articolo 14 (Validità delle deliberazioni)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con il voto del

Socio Unico.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 15 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Amministratore unico o alternativamente, solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa motivate dall'Assemblea all'atto di nomina e qualora le previsioni normative o regolamentari pro tempore vigenti lo consentano, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di tre o cinque membri.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea previa designazione da parte del Sindaco di Lucca, con particolare riferimento ai poteri ad esso attribuito dalla normativa vigente.

A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, deve risultare conforme ai criteri in esse stabiliti. Tali criteri devono essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato prima della scadenza del loro incarico.

Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di

incompatibilità previste dalla disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Gli amministratori non possono in ogni caso essere dipendenti dell'Ente locale di riferimento o di società da esso direttamente o indirettamente controllate.

Gli amministratori della società non possono, al contempo, avere un rapporto di lavoro in essere con la stessa società.

Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento, anche in assenza di giusta causa.

La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni. All'Organo amministrativo si applica il regime della prorogatio prevista dalla legge pro tempore vigente.

All'Organo amministrativo sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della società e per il compimento di

tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea, fermo restando l'assoggettamento all'esercizio del controllo analogo da parte del Comune di Lucca di cui all'art. 7 del presente statuto. È inoltre richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea per le materie concernenti la nomina, da parte dell'Organo amministrativo, dei membri negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate.

Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di amministrazione, questo potrà delegare uno solo dei suoi membri alla gestione ordinaria della società salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Assemblea dei soci indica tra i membri del Consiglio di Amministrazione, se nominato, il Presidente, e può indicare il VicePresidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento, senza che per tali funzioni possa essere previsto un compenso aggiuntivo.

Articolo 16 (Emolumenti)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso fissato dall'Assemblea per

tutta la durata del mandato, in ogni caso non superiore alla misura stabilita da inderogabili disposizioni di legge pro tempore vigenti o se inferiori da quelle regolamentari.

È fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altre sedi purché in Italia, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere fatta al domicilio degli amministratori, dei sindaci effettivi e del Socio Unico, almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata A.R., email o telegramma; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata al domicilio degli stessi soggetti almeno due giorni prima, anche via telefax o email. Il Socio Unico, nell'esercizio del controllo analogo, può esprimere il veto sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se è presente la totalità dei

membri dell'organo stesso e dei sindaci effettivi e il Socio Unico sia stato informato formalmente e non abbia espresso il veto sugli argomenti da trattare, e nessuno si opponga all'esame dell'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si potrà inoltre riunire in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, visionare, ricevere e trasmettere documenti, nonché a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario delle riunioni, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale.

Articolo 18 (Rappresentanza e firma sociale)

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte

ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza ed impedimento di questi, al Vice Presidente se nominato. L'Amministratore investito della rappresentanza può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori particolari alle liti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19 (Collegio Sindacale e Revisione legale)

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci previa designazione da parte del Sindaco di Lucca, con particolare riferimento ai poteri ad esso attribuito dalla normativa vigente.

A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Gli stessi

criteri si applicano nella nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e ss..

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore contabile e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle fattispecie previste dall'art. 2409 quinquies c.c..

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 20 (Esercizio Sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo amministrativo procederà nei modi e nei termini di legge, alla compilazione del bilancio e dei suoi allegati.

Articolo 21 (Bilancio e reports)

L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui viene informata l'Assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" che rappresenta parte integrante e sostanziale del bilancio di esercizio. All'interno della "Relazione sul governo societario" l'Organo amministrativo indica gli strumenti di governo societario eventualmente adottati tra quelli riportati al comma 3 dell'art. 6 del T.U.S.P., motivando circa la loro mancata adozione. L'Organo amministrativo redige altresì un report semestrale fornendo evidenza dell'andamento degli indicatori di crisi aziendale monitorati in attuazione dei suddetti programmi di valutazione della crisi d'impresa. Detta reportistica viene trasmessa direttamente all'Ufficio Risorse Finanziarie del Comune di Lucca entro il 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 22 (Utili)

Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, dedotta una quota

pari alla ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale come per legge, saranno distribuiti al socio, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente.

È consentita la distribuzione di acconti sui dividendi secondo quanto previsto dall'art. 2433-bis c.c..

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 (Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, il Socio Unico, in persona del Sindaco di Lucca nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Al Comune di Lucca spetterà comunque la facoltà di richiedere l'assegnazione delle partecipazioni in portafoglio prescelte.

La revoca dello stato di liquidazione è adottata dall'Assemblea previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lucca secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 (Clausola Compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere, tra il Socio Unico e la società, tra il Socio Unico e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle che ai sensi dell'ordinamento vigente non possono essere oggetto di compromesso, sarà devoluta al

giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, che opera secondo quanto previsto dal regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Lucca cui viene demandata la gestione del procedimento e le modalità di esperimento del medesimo.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca il quale dovrà indicare l'arbitro che dovrà fungere da Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 25 (Normativa applicabile)

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, verranno osservate le disposizioni pro tempore vigenti stabilite nel Codice Civile e nelle altre leggi applicabili in materia di società a partecipazione pubblica.